


**CONFARTIGIANATO IMPRESE
CNA
CASARTIGIANI
del Veneto**

**FILCTEM CGIL
FEMCA CISL
UILTEC UIL
del Veneto**

**Proroga del Contratto Collettivo Regionale di
Lavoro per i dipendenti delle**

**IMPRESE ARTIGIANE DEL SETTORE
SETTORE CHIMICA, GOMMA/ PLASTICA,
VETRO**



Il 1 febbraio 2019 presso la sede di EBAV sita in Marghera Venezia


tra

- la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, rappresentata dal Presidente Agostino Bonomo, , con l'assistenza del Segretario Regionale Francesco Giacomini, di Arnaldo Luigi Guglielmini e di Simone Cenedese della categoria Chimica e Vetro e del Responsabile della Divisione Relazioni Sindacali Ferruccio Righetto;
- la CNA Veneto, rappresentata dal Presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del Segretario Regionale Mario Borin e del responsabile delle Relazioni Sindacali Emanuele Cecchetti;
- la CASARTIGIANI Veneto, rappresentata dal Presidente Franco Storer, assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Umberto D'Aliberti;

e

- la FILCTEM – CGIL regionale del Veneto, rappresentata da Michele Corso e da Maristella Viola;
- la FEMCA – CISL regionale del Veneto, rappresentata da Carlo Nicolli
- la UILTEC – UIL regionale del Veneto, rappresentata da Giannino Rizzo e da Leone Frigo;

hanno convenuto quanto segue:



The image shows seven handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains four signatures, and the bottom row contains three. The signatures are stylized and appear to be the names of the representatives listed in the text above.

Art. 1
PROROGA CCRL 9 FEBBRAIO 2017

Le parti convengono di prorogare l'efficacia del CCRL 9 Febbraio 2017 sino al 29 febbraio 2020.

**Art. 2 UNIFICAZIONE FONDI SECONDO LIVELLO CHIMICA/GOMMA
PLASTICA E VETRO**

Le parti convengono di unificare i Fondi di secondo livello della categoria Chimica/Gomma Plastica assieme alla categoria Vetro in un unico fondo di secondo livello denominato Area Chimica/Vetro a decorrere dal **1 Gennaio 2019**: il Comitato di categoria è tenuto a completare l'armonizzazione dei servizi offerti ad imprese e lavoratori.

La quota aggiuntiva di 1,00 € del **versamento di secondo livello** per il **settore vetro e la conseguente prestazione prevista dal CCRL 9 febbraio 2017** viene prorogata sino al 29 febbraio 2020.

Si conviene altresì di mantenere la codifica per il versamento con il mod. B01 secondo gli attuali codici contratto.

Art. 3 DISCIPLINA PMI


Le parti si incontreranno durante la vigenza del presente contratto per discutere una regolamentazione regionale per le PMI sulla base del CCNL in essere.

Si richiede ad Ebav una codifica per il versamento al primo livello delle imprese industriali del settore Area chimica e Sistema Moda che applicano detto CCNL.

Art. 4 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA SANI. IN. VENETO

(sostituisce il precedente articolo 10 contenuto nel CCRL 9 febbraio 2017)

Trovano integrale recepimento nel presente accordo tutte le disposizioni sul Fondo Regionale di Assistenza sanitaria SANI IN VENETO derivanti dagli accordi interconfederali regionali del 12 giugno 2013, del 5 luglio 2013 e dalle successive modifiche ed integrazioni.



L'impresa, aderendo al sistema regionale artigiano di sanità integrativa ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni suo obbligo nei confronti del dipendente. Il dipendente, nel caso in cui l'impresa non aderisca e non operi il versamento dei relativi contributi, matura nei confronti dell'impresa medesima il diritto alle medesime prestazioni il diritto all'erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal Fondo Sanitario. Dal 1 Marzo 2017, l'azienda artigiana non aderente è tenuta a consegnare al dipendente in forza, o all'atto dell'assunzione, il nomenclatore di SANI.IN.VENETO e gli eventuali successivi aggiornamenti. Il lavoratore, all'atto della consegna del nomenclatore, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione. L'azienda inoltre è tenuta a conservare le richieste pervenute dai dipendente in merito alle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione.

Art. 5 OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA CHE NON VERSA EBAV

(sostituisce il precedente articolo 4.3 contenuto nel CCRL 14 dicembre 2016)

L'impresa non aderente alla bilateralità e che non versa la contribuzione EBAV di primo e di secondo livello è tenuta a quanto segue:

- erogazione al dipendente dell'Elemento Aggiuntivo della Retribuzione (E.A.R.) pari ad € 25 lordi mensili, per 13 mensilità, non assorbibili. Il predetto importo è fisso per ciascun livello di inquadramento ed a decorrere dal mese di marzo 2017 sarà corrisposto in cifra fissa, indipendentemente dall'orario di lavoro pattuito;
- corresponsione al lavoratore delle medesime quote erogate da EBAV per le prestazioni di primo e di secondo livello dovute.

Dal 1 marzo 2017, l'azienda non aderente e che non versa la contribuzione EBAV di primo e secondo livello è tenuta, desumendola dal sito EBAV, a consegnare al dipendente in forza, o, se neo assunto, al momento dell'assunzione, l'informativa di tutte le prestazioni e degli eventuali successivi aggiornamenti.

Il lavoratore, alla consegna dell'informativa, sottoscriverà una dichiarazione attestante il ricevimento della documentazione in questione.

L'azienda è tenuta inoltre a conservare le richieste pervenute dal dipendente in merito alla liquidazione delle prestazioni e la documentazione attestante l'erogazione..

Rizz
R

W
L

JF

Abu
MS

Art. 6 MODIFICA ALLEGATO 1


L'allegato 1, contenuto nel CCRL 7 Febbraio 2017 e da consegnare a tutti i nuovi assunti, viene sostituito dall'allegato 1/2019.

Letto, confermato, sottoscritto

CONFARTIGIANATO IMPRESE VENETO



Femca - CISL Veneto




CNA Veneto




Filctem - CGIL Veneto



CASARTIGIANI Veneto



Uiltec - UIL Veneto



NOTA A VERBALE FILCTEM CGIL

La Filctem CGIL prende atto della modifica dell'allegato 1 a fronte dell'attuale indisponibilità di FONTE a ricevere la quota di adesione contrattuale.

**ALLEGATO 1/2019 SCELTA DESTINAZIONE FONDO PREV. COMPLEMENTARE
DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL'ASSUNZIONE DI UN NUOVO DIPENDENTE**

Con la sigla del CCRL Sistema Moda è stata prevista l'istituzione di quota mensile di adesione contrattuale da versare alla previdenza complementare

Riteniamo utile meglio specificare la ragione di questa scelta.

Come da molti rilevato dalla recente informativa INPS (busta arancione) emergono chiaramente gli effetti che l'attuale sistema pensionistico avrà sulle aspettative di reddito al momento del pensionamento.

In particolare, nel medio e lungo termine l'assegno previdenziale INPS sarà tendenzialmente più basso rispetto a quelli attuali.

Ecco perché si ritiene indispensabile far iniziare a ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, un percorso di risparmio utile a costituire, negli anni, un accantonamento necessario a garantire un'integrazione dell'assegno pensionistico pubblico.

Se accanto al versamento (obbligatorio) della quota sopraindicata, il lavoratore conferirà anche il TFR e le quote previste dalla contrattazione collettiva, l'accantonamento totale garantirà una ben più elevata integrazione dell'assegno pubblico.

Il contratto regionale ha dato la possibilità al lavoratore di scegliere il Fondo negoziale di previdenza complementare per l'artigianato cui versare la quota di adesione contrattuale.

Ecco perché riteniamo che sia indispensabile per ciascuno dei dipendenti, in particolar modo per i più giovani, costituire negli anni, attraverso la previdenza complementare, una dote utile a garantire una integrazione dell'assegno pensionistico.

Sulla base delle somme versate da parte del datore di lavoro sarà costituita all'interno del fondo prescelto una posizione individuale a Lei intestata e potrà richiederne la restituzione nei casi previsti (risoluzione del rapporto di lavoro, pensionamento) oppure un anticipo secondo quanto previsto dalle norme in vigore.

Per questo è indispensabile che la SV restituisca la presente lettera indicando il Fondo di riferimento presso cui sarà versata la sua quota.

Nel caso di mancata indicazione del Fondo o mancata restituzione del foglio allegato al datore di lavoro, la SV sarà considerata silente e pertanto saranno adottati per la scelta del Fondo i criteri stabiliti dagli accordi regionali vigenti.

I Fondi negoziali dell'artigianato cui potrà destinare l'aumento regionale sono i seguenti:

- *Il fondo nazionale di previdenza complementare FON.TE, con sede a Roma in Via Cristoforo Colombo,137 - che interessa il settore del commercio, dei servizi nonché dal 2008 anche dell'artigianato tel. 800586580 (sito web: www.fondofonte.it): la quota sarà trasmessa nel caso di adesione completa con versamento del TFR:*

- *Il fondo regionale di previdenza complementare SOLIDARIETA' VENETO, funzionante già dal 1999 con sede a Mestre Venezia, via Fratelli Bandiera n. tel. 041940561 (sito web: www.solidarietaveneto.it/; facebook: [solidarietà veneto fondo](https://www.facebook.com/solidarieta_veneto_fondo))*

Per ulteriori informazioni si possono contattare le parti stipulanti il presente accordo ed i Fondi sopra indicati.



La preghiamo di restituire al datore di lavoro entro 30 giorni una copia della presente indicando la scelta che intende operare barrando uno dei due riquadri sottostanti:

Il/La	sottoscritto/sottoscritta
Dipendente dell'azienda Con sede a	
Sulla base di quanto previsto dal CCRL Chimica/Gomma Plastica e Vetro 2017 e successiva proroga del 2019 intende destinare la quota di € 26 mensili (ridotti a € 13 nel caso di part time pari od inferiore a 20 ore; € 10 nel caso apprendistato) al seguente FONDO NEGOZIALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER L'ARTIGIANATO:	
<input type="checkbox"/> SOLIDARIETA' VENETO	
<input type="checkbox"/> FON.TE (nel caso di adesione completa con versamento TFR)	
Data.....	Firma

Rizzo

Lu

Er

RS

Lp

MS

ble

